



PTOF - A.S. 2023/2024

Allegato n. 2

Regolamento di istituto



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- Il Regolamento di Istituto è l'attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n. 249 nel testo coordinato e modificato dal DPR 21/11/2007, N. 235) in ogni scuola.
- Esso costituisce norma e garanzia di attuazione del PTOF.

1 - Ingresso, Ritardi, Uscita degli alunni

- 1.1 - Gli alunni non possono entrare nei locali scolastici prima delle ore 8:00 e i docenti garantiscono la vigilanza nei cinque minuti che precedono il suono della campana della prima ora.
- 1.2 - Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di ingresso stabilito vengono ammessi in classe per valutazione discrezionale del docente dell'ora.
- 1.3 - L'ingresso in seconda ora è consentito solo eccezionalmente per gravi motivi, con decisione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o del responsabile o vice responsabile di sede. In assenza la decisione di ammissione viene assunta dal docente dell'ora. I minorenni dovranno esibire la richiesta firmata dal genitore. Se la causa del ritardo è imprevedibile, l'allievo potrà giustificare il giorno successivo. Non è consentito di norma l'ingresso in II ora, sia agli alunni minorenni che maggiorenni, nel mese che precede la chiusura del quadrimestre. I minorenni non ammessi alla frequenza delle lezioni per qualsiasi motivo (ritardo abituale, astensione, sospensione, ecc.) non potranno allontanarsi dai locali dell'Istituto prima del termine delle lezioni della giornata, salvo prelievo da parte della famiglia. Gli allievi che si allontaneranno senza permesso saranno passibili di sanzione disciplinare.
- 1.4 - L'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente dell'ultima ora.
- 1.5 - I permessi di uscita anticipata vengono concessi solo per documentati motivi, di norma solo per le due ultime ore di lezione. Gli alunni minorenni non possono uscire se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La reiterazione dell'uscita anticipata, se non dovuta a gravi e documentati motivi, rileva ai fini della corresponsabilità delle famiglie nell'azione educativa. Per l'autorizzazione dell'uscita anticipata valgono le medesime regole previste per l'ammissione in seconda ora.
- 1.6 - Nel mese che precede la chiusura del quadrimestre, di norma, non è consentito agli alunni, sia minorenni che maggiorenni, uscire prima della fine delle lezioni.

2 - Assenze e Giustificazioni

- 2.1 - E' obbligatoria la presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
- 2.2 - La giustificazione è un atto dovuto. Pertanto, le assenze, qualunque ne sia il motivo, vanno giustificate non oltre il terzo giorno successivo di attività. La giustificazione deve essere richiesta dal docente della 1° ora, ma l'allievo ha l'obbligo di esibirla. Per le assenze causate da malattia, quando esse si protraggono per oltre dieci giorni, è necessario esibire il certificato medico che attesti che nulla osta al reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Ogni dieci assenze è necessario che uno dei genitori giustifichi personalmente il figlio/a.
- 2.3 - La giustificazione deve essere firmata, per i minorenni, dal genitore che ha apposto la firma autenticata sul libretto delle giustificazioni. I maggiorenni possono autogiustificarsi, previa autorizzazione scritta in tal senso rilasciata dai genitori. La Presidenza, tuttavia, si riserva di avvertire le famiglie nel caso di assenze frequenti o prolungate.
- 2.4 - Gli alunni che non giustificano l'assenza entro i successivi tre giorni, non saranno riammessi in classe. In tal caso verranno avvisati i genitori che dovranno provvedere personalmente a giustificare l'assenza con il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.
- 2.5 - Gli alunni che si astengono collettivamente ed in modo arbitrario dalle lezioni, saranno riammessi in aula soltanto se accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci.
- 2.6 - Di norma non vengono ammesse giustificazioni a mezzo telefonico.

3 - Norme di comportamento

- 3.1 - Durante il cambio dell'ora, gli alunni resteranno nelle aule, all'interno delle quali aspetteranno l'insegnante dell'ora successiva.
- 3.2 - Gli alunni potranno uscire dall'aula solo in caso di necessità, di norma non nelle prime due ore di lezione e nella mezz'ora che precede e segue l'intervallo.
- 3.3 - Durante la ricreazione gli studenti sosteranno negli spazi tassativamente previsti per ciascuna sede dell'Istituto, in ogni caso all'interno dell'area scolastica. I rifiuti vanno debitamente raccolti negli appositi contenitori opportunamente dislocati nei diversi ambienti della scuola. La vigilanza verrà assicurata dagli insegnanti della terza e della quarta ora.



L'uso dei bagni non può essere promiscuo.

3.4 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Ogni alunno/a deve avere con sé gli strumenti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività.

E' vietato l'uso improprio di materiali e strumenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche.

E' vietato, durante le ore di lezione, l'uso dei telefoni cellulari. Qualunque altro dispositivo elettronico audiovisivo, al pari dei telefoni cellulari, deve essere spento.

Si deroga al precedente divieto qualora i telefoni cellulari vengano usati in aula quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative. Tra le finalità inclusive sono da ricomprendere la gestione di eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto (cfr. Nota MIM n. 3952 del 19.09.2023).

Il linguaggio, la gestualità e l'abbigliamento devono essere adeguati al contesto scolastico e alle attività programmate, evitando ogni forma di aggressività e di eccesso.

La raccolta e diffusione di dati personali e di immagini acquisiti con il cellulare o altri dispositivi elettronici, trasmessi ad altre persone o in rete, avranno conseguenze penali come previsto dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007 nonché conseguenze disciplinari.

3.5 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, rispettandone decoro ed integrità.

3.6 - Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

3.7 - E' fatto divieto a chiunque di fumare nei locali dell'Istituto e di introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti.

3.8 - E' fatto divieto agli studenti di allontanarsi dalla scuola senza permesso e di uscire anche momentaneamente oltre il cancello esterno.

E' consentito lasciare l'aula per partecipare, su appuntamento, al servizio di consulenza/aiuto psicologico, se attivato, previa comunicazione al docente dell'ora e annotazione sul registro di classe.

Gli studenti rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto possono lasciare l'aula per partecipare a riunioni concordate con il DS o un suo collaboratore, previa comunicazione al docente dell'ora e annotazione sul registro di classe.

3.9 Ricreazione e forniture generi alimentari - Premesso che è espressamente esclusa la permanenza in classe degli alunni se non per particolari motivi di salute, e solo sotto la vigilanza del docente dell'ora, gli intervalli di ricreazione si svolgono negli spazi di seguito individuati e sotto la vigilanza dei docenti della terza, quarta e settima ora:

Sede centrale – Cortile interno (escluso lo spazio antistante l'ingresso, riservato alla sosta dei mezzi di istituto), androne del piano terra e del primo piano;

Sede staccata ex ITC – Cortile esterno adiacente l'ingresso e androne del piano rialzato.

Sede staccata c.so Umberto: cortile interno e androne del piano terra.

Su apposito provvedimento del dirigente scolastico viene autorizzata la fornitura di generi alimentari durante l'intervallo di ricreazione ad opera di imprese esterne in regola con i requisiti di legge. In particolare le imprese autorizzate (in numero non superiore a tre per la sede centrale, uno nelle sedi staccate) potranno accedere agli spazi interni dell'istituto appositamente assegnati non oltre venti minuti prima (quaranta per quelle che utilizzino eventuali mezzi attrezzati) dall'inizio dell'intervallo e sino a venti minuti dopo la fine dello stesso. Si rinvia a tal fine ad apposita disposizione del dirigente scolastico.

Le disposizioni sullo svolgimento della ricreazione vengono temporaneamente sospese e sostituite da apposito provvedimento del dirigente scolastico ove sussistano ragioni di sicurezza e/o di salute, fra cui, ad esempio, stato di emergenza per pandemia da Covid-19 o altro.

E' consentito agli alunni consumare cibi e bevande forniti dalle apposite macchinette distributrici solo in occasione del cambio d'ora previa autorizzazione del docente uscente.

3.10 – Ingresso e uscita degli studenti - L'ingresso e l'uscita degli studenti dalla sede centrale dovrà aver luogo esclusivamente dal portone principale, con divieto di utilizzare le uscite di emergenza, destinate esclusivamente a tale finalità. Presso le sedi distaccate saranno i singoli responsabili a determinare l'unica via di ingresso ed uscita, nel rispetto delle medesime modalità superiormente specificate. I docenti vigilano sul rispetto della disposizione, con l'obbligo di lasciare l'aula al termine dell'ultima ora di lezione solo dopo essersi assicurati che la classe abbia lasciato la stessa e si



sia diretta verso l'uscita unica. Sono fatte salve eventuali disposizioni specifiche per l'ingresso e l'uscita degli studenti non deambulanti e per l'accesso/uscita in periodo di emergenza da pandemia.

4 – Gestione degli spazi

- 4.1– Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti ad usare correttamente e responsabilmente i locali dell'Istituto, gli arredi e le eventuali strumentazioni presenti in essi.
- 4.2 – Può essere concesso l'uso a terzi delle strutture scolastiche, previo nulla osta del Consiglio di Istituto e autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 4.3 – Anche in assenza dei tecnici di laboratorio, i laboratori linguistici ed informatici devono restare a disposizione dei docenti, che si assumeranno la responsabilità del loro corretto utilizzo.
- 4.4 – L'utilizzo dei laboratori e delle biblioteche è disciplinato dai rispettivi regolamenti.
- 4.5 – L'accesso ai laboratori in orario extra-scolastico è ammesso previa richiesta motivata inoltrata al Dirigente Scolastico, almeno tre giorni prima, da un docente.
- 4.6 – Gli studenti possono accedervi solo accompagnati da un insegnante.

5 - Disciplina

- 5.1 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 5.2 - La responsabilità disciplinare è personale.
- 5.3.- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 5.4 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 5.5 - Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- 5.6 - Nessuno può essere sanzionato, direttamente o indirettamente, per le libere opinioni personali correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
- 5.7 - Sono da considerarsi infrazioni disciplinari:
 - a. Ritardi e/o uscite non autorizzati
 - b. Incuria dell'igiene dei locali
 - c. Disturbo dell'attività didattica e scolastica
 - d. Mancata esibizione e/o contraffazione della giustificazione; mancata disponibilità del libretto
 - e. Mancata trasmissione e/o contraffazione dei voti e di comunicazioni scuola-famiglia
 - f. Violazione del divieto di fumo, di introdurre bevande alcoliche e sostanze non lecite
 - g. Violazione del divieto di usare impropriamente dispositivi elettronici
 - h. Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico e dei compagni
 - i. Assenze arbitrarie collettive
 - j. Danni alle strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici
 - k. Offese alla dignità, alla cultura e alla fede religiosa dell'individuo
 - l. Aggressioni, risse, atti di violenza fisica e psicologica nei confronti dei compagni e del personale
 - m. Atti di vandalismo
 - n. Illeciti costituenti reato
 - o. Una qualsiasi violazione delle norme contenute nel protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19, qualora in vigore in virtù di norme emanate dalle autorità nazionali e/o locali a ciò preposte.

N.B. – Le attività degli OO.CC. potranno svolgersi in modalità a distanza laddove le condizioni sanitarie o temporanee indisponibilità di locali idonei ne precludano lo svolgimento in presenza in aula magna o in altro sito all'uopo individuato all'interno dell'istituto. La valutazione, previo parere del C.I., reso con validità annuale verrà assunta discrezionalmente dal D.S.

5.8 - Le sanzioni prevedono:

- a. Richiamo verbale
- b. Nota disciplinare sul registro di classe e deferimento al Dirigente Scolastico
- c. Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia
- d. Sospensione o riduzione delle attività integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione)
- e. Riparazione a proprie spese dei danni
- f. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni
- g. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni



- h. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni ed eventuale attribuzione del voto di condotta inferiore a sei decimi, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
- i. Espulsione dall'Istituto

5.9 - Le infrazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti sono indicate nella tabella che segue:

INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione per reiterazione
MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI		
a. 1) Ritardo	Richiamo verbale (Docente)	Nota disciplinare. (Docente)
a. 2) Uscita dall'Istituto senza autorizzazione	Ammonizione scritta (Docente)	Convocazione del Consiglio di Classe ed eventuale sospensione dalle lezioni per un massimo di giorni 3
b. 1) Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni	Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno a proprie spese (Docente / Consiglio di classe)	Riparazione del danno a proprie spese (Consiglio di Classe)
c. 1) Violazione del divieto di consumo (cibo, bevande) durante l'attività didattica	Richiamo verbale (Docente)	Ammonizione scritta (Docente)
c. 2) Disturbo durante gli intervalli e/o durante il cambio di ora	Richiamo verbale (Docente)	Nota disciplinare, deferimento al Dirigente Scolastico ed eventuale ammonizione scritta (Docente)
d. 1) Mancata disponibilità in classe del libretto scolastico	Richiamo verbale (Docente)	Nota disciplinare, deferimento al Dirigente Scolastico ed eventuale ammonizione scritta (Docente)
d. 2) Assenza non giustificata nei tempi previsti	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)
d. 3) Giustificazione dell'assenza con firma contraffatta	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)
e. 1) Mancata trasmissione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia	Richiamo verbale (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)
e. 2) Contraffazione dei voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)
f. 1) Violazione del divieto di fumo	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)
f. 2) Violazione del divieto di introduzione e di uso di bevande alcoliche	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)



f. 3) Violazione del divieto di introduzione e di uso di sostanze non lecite	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)
g. 1) Violazione del divieto di usare impropriamente dispositivi elettronici	Richiamo verbale ed eventuale nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale riduzione o sospensione delle attività integrative (Docente e Consiglio di Classe)
h. 1) Comportamento offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni e nei confronti di personale della scuola o estranei	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)
h. 2) Ricorso a linguaggio volgare o blasfemo	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale riduzione o sospensione delle attività integrative (Docente e Consiglio di Classe)
i. 1) Assenze arbitrarie collettive	Nota disciplinare (Docente)	Ammonizione scritta ed eventuale riduzione o sospensione delle attività integrative (Docente e Consiglio di Classe)
j. 1) Danni alle strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici	Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno a proprie spese (Docente / Consiglio di classe)	Riparazione del danno a proprie spese e sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di classe)
k. 1) Comportamento offensivo nei confronti della dignità, della cultura e della fede religiosa dell'individuo	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)	Riduzione o sospensione delle attività integrative e sospensioni dalle lezioni fino a 5 giorni
l. 1) Aggressioni, risse, atti di violenza fisica e psicologica nei confronti di un compagno o nei confronti del personale della scuola o di estranei	Sospensione delle attività integrative o eventuale sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)	Sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni (*) (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto)
l. 2) Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui	Ammonizione scritta ed eventuale convocazione della famiglia. (Docente e Coordinatore)	Sospensione delle attività integrative o eventuale sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)
m. 1) Atti di vandalismo	Sospensione delle attività integrative o eventuale sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)	Sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni (*) (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto)
n. 1) Sottrazione indebita di beni	Risarcimento o eventuale sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Consiglio di Classe)	Sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni (*) (Consiglio di classe)
o. Violazione norme di sicurezza (anti Covid-19)	Sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni (Consiglio di Classe)	Sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni (*) (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto)

(*) ed eventuale attribuzione del voto di condotta inferiore a sei decimi, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009



PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi della **legge n. 241/1990** (norme sul procedimento amministrativo) e secondo le indicazioni della **Nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. N. 3602**

A - Richiamo verbale (privato)

1 - Il richiamo verbale privato non costituisce vera e propria sanzione, in presenza di comportamenti **occasionalmente e non gravi** relativi a:

a) - scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

2 - Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

B - Ammonizione scritta (Nella terminologia regolamentare nota o ammonizione differiscono solamente in base all'organo erogatore)

L'ammonizione scritta, secondo la tabella sopra indicata, viene annotata dal Dirigente scolastico e/o da un suo collaboratore o dal docente sul registro di classe e sul libretto dello studente e comunicata alle famiglie degli studenti minorenni.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

C - Allontanamento dello studente dalla scuola da uno a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe

Tale sanzione è comminata soltanto in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui **all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98**

L'irrogazione della sanzione va comunicata alla famiglia dello studente.

D - Allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 4 comma 9 del d.p.r. N. 249/98.

Tale sanzione è adottata se ricorrono due condizioni, **entrambe necessarie**:

a) devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per le persone.

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni previsto dall'art.4 comma 7 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere adottata dalla scuola solo in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di **reato** prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare **verosimilmente e ragionevolmente** accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

L'irrogazione della sanzione va comunicata alla famiglia dell'alunno e, in coordinamento con essa e, se necessario, la scuola promuoverà con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente, ove possibile, nella comunità scolastica.

E - Allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis del d.p.r. N. 249/98

Per l'irrogazione di tale sanzione devono ricorrere **congiuntamente** le seguenti condizioni:

a) situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) impossibilità (rigorosamente motivata) ad esperire interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

In ogni caso per i punti **D** ed **E** sarà evitato che l'allontanamento dello studente comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

F - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale stabilito dal Consiglio di Istituto o la non ammissione all'esame distato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9 bis).

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto **E**, e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.



In ogni caso le sanzioni disciplinari di cui ai punti **C, D, E, F**, potranno essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti **C, D, E, F**, devono specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione stessa (**art. 3 L. 241/1990**)

G - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili, per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, stage.

H - Esami di Stato

Le sanzioni commesse durante le sessioni degli esami di stato sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

I - Conversione delle sanzioni

1 - Gli organi irroganti le sanzioni devono offrire allo studente la possibilità di convertire, anche in parte, le sanzioni comminate, in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

2 - I risarcimenti del danno non sono di norma convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla decisione discrezionale del Consiglio di Istituto che valuterà caso per caso l'opportunità.

L - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

2 - Il Consiglio di Classe, ai sensi del **D. Lgs. n.297/1994** e sulla base delle indicazioni della **Nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. N. 3602**, nella sua veste di organo con competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compreso pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (nel caso in cui faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

3 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data di contestazione del fatto.

4 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni, all'apposito **Organo di Garanzia Interno (O.G.I.)** previsto ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 249 del 24/06/98.

5 - Ai sensi della legge 241/90 l'irrogazione delle sanzioni relative ai punti **C, D, E, F** del presente regolamento sono da ritenersi immediatamente esecutive pur in pendenza del procedimento di impugnazione salvo diversa e motivata decisione da parte del Consiglio di Istituto.

6 - L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

7 - Contro la violazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti è previsto il ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato che decide in via definitiva sull'impugnativa ai sensi dell'art. **5 commi 3-4-5-6 del D.P.R. 24/06/1998 n. 249**.

M – Disposizioni finali

1 - L'iscrizione a scuola comporta l'accettazione del presente Regolamento.

nonché la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità previsto ai sensi dell'Art. 5 bis del DPR 249/90. Il presente regolamento sarà portato alla conoscenza degli studenti e dei genitori che potranno esprimere pareri ad avanzare proposte in merito.

2 - Una volta approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, il presente regolamento sarà pubblicato nel sito della scuola

3 - Copia del Patto educativo di corresponsabilità, debitamente sottoscritta dalle parti, sarà consegnata alle famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione.

4 - Saranno comunicate tutte le eventuali e successive variazioni.

N - ORGANO DI GARANZIA (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)

L'Organo di garanzia interno è così composto:



- Il dirigente scolastico che lo presiede o suo delegato;
- due docenti membri effettivi più un supplente designati dal Consiglio d’Istituto;
- due genitori membri effettivi più un supplente eletti dai genitori;
- due alunni membri effettivi più un supplente eletto dalla dagli studenti;

Funzionamento:

Un membro dell’OGI che sia direttamente o indirettamente coinvolto nel fatto su cui detto organo è chiamato ad esprimersi dovrà dimettersi ed essere sostituito da un suo supplente.

L’organo di garanzia è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.

L’organo di Garanzia Interno decide – su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.